## REGOLAMENTO (CE) N. 1428/2003 DELLA COMMISSIONE

## dell'11 agosto 2003

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari «ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ — ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» («Fasolia Gigantes — Elefantes Kastorias»)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (²), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3, 4 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Grecia ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione «ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» («Fasolia Gigantes Elefantes Kastorias») quale indicazione geografica.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92, si è constatato che la suddetta domanda è conforme a tale regolamento e, in particolare, comprende tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.
- (3) A seguito della pubblicazione della sintesi della domanda in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Repubblica ellenica ha chiesto l'introduzione di due modifiche minori al punto 4.2 (descrizione) e la soppressione dell'indicazione secondo cui i veicoli dell'associazione richiedente sono utilizzati a fini di distribuzione. Nell'allegato II è riportata la sintesi riveduta della domanda.

- (4) La denominazione di cui trattasi può pertanto essere iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette e godere della protezione comunitaria in qualità di indicazione geografica protetta.
- (5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (³), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/ 2003 (\*),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione riportata nell'allegato del presente regolamento; la suddetta denominazione è iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette come indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92. Gli elementi principali del disciplinare di produzione sono riportati nell'allegato II. Questi sostituiscono la sintesi della domanda pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Union europea (°).

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2003.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

<sup>(</sup>¹) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. (²) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. (4) GU L 184 del 23.7.2003, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU C 120 del 23.5.2002, pag. 5.